

Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP)

Regolamento interno

(regolamento di applicazione dello Statuto)

del 1° gennaio 2009 (Stato 1° luglio 2010)

Indice

- 0. Premessa**
- 1. Qualità di socio**
- 2. Associazioni affiliate**
- 3. Assemblea plenaria**
- 4. Assemblea dei delegati**
- 5. Conferenza presidenziale**
- 6. Comitato direttivo**
- 7. Commissioni dell'Assemblea dei delegati**
- 8. Commissioni del Comitato direttivo**
- 9. Ufficio di revisione**
- 10. Segreteria generale**
- 11. Finanze**

0. Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di concretizzare lo Statuto laddove quest'ultimo è formulato in modo volutamente sintetico per motivi di leggibilità. Precisa inoltre il ruolo degli organi della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP, qui di seguito «federazione»), disciplina la collaborazione tra di essi e riprende le direttive finora contenute in vari regolamenti.

In virtù dell'art. 17.2 j) dello Statuto, il regolamento interno dev'essere approvato dall'Assemblea dei delegati della FSP.

1. Qualità di socio (artt. 3-7 dello Statuto)

1.1. Ammissione

L'ammissione e la riammissione in qualità di socio sono possibili in ogni momento. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Regolamento di ammissione.

1.2. Sospensione

La qualità di socio FSP può essere sospesa per i motivi seguenti:

- soggiorno all'estero di almeno un anno
- congedo maternità di almeno sei mesi
- decisione della Commissione deontologica¹ o della Commissione di ricorso.

Nei primi due casi la FSP può esigere un attestato.

Per la durata della sospensione, il socio è esonerato da tutti i diritti e obblighi ad eccezione degli obblighi etici sanciti dal codice deontologico. Al termine della sospensione, il socio è automaticamente reintegrato come socio ordinario.

È fatta salva l'esclusione secondo l'art. 7 dello Statuto anche durante il periodo di sospensione.

1.3. Esclusione

L'esclusione di soci è disciplinata dall'art. 7.1. a), d) e e) nonché dall'art. 29 p) dello Statuto.

1.4. Soci onorari

Le associazioni affiliate trasmettono per esame al Comitato direttivo le loro raccomandazioni e proposte per la nomina di soci onorari. In caso di rifiuto, il Comitato direttivo informa l'associazione affiliata. In caso di accettazione, il Comitato trasmette le proposte di nomina all'Assemblea dei delegati. Il Comitato può anche sottoporre direttamente proposte di nomina all'Assemblea dei delegati.

2. Associazioni affiliate (artt. 8-13 dello Statuto)

2.1. Obiettivi

La FSP si propone di strutturare il settore della psicologia in unità attive a livello di politica professionale organizzate su scala regionale e in funzione degli ambiti di specializzazione. Fino al conseguimento di quest'obiettivo di lungo periodo si applicano le disposizioni transitorie di cui alla cifra 2.3 qui di seguito. L'Assemblea dei delegati adegua regolarmente le disposizioni ai nuovi bisogni e alle nuove condizioni.

2.2. Statuto giuridico delle associazioni affiliate

Le associazioni affiliate sono enti giuridici autonomi con statuti e organi propri (art. 12.1 dello Statuto FSP). La FSP sostiene gli sforzi delle associazioni affiliate per raggiungere gli obiettivi di cui alla cifra 2.1 avvalendosi di varie forme di cooperazione.

¹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1 luglio 2010.

2.3. Criteri per l'adesione di nuove associazioni professionali

Possono aderire alla FSP solo le associazioni professionali per le quali vi sono già un settore d'attività e criteri di qualifica professionali e che possono adempiere a medio termine gli obiettivi di cui alla cifra 2.1.

In sede di adesione, le associazioni di psicoterapia si impegnano ad operare sotto l'egida della federazione e a far valere le loro esigenze e rivendicazioni per il tramite di quest'ultima.

2.4. Regole per l'elaborazione dello Statuto delle associazioni affiliate

Lo Statuto delle associazioni affiliate della FSP deve integrare i seguenti elementi:

- I soci di un'associazione affiliata che soddisfano lo standard FSP possono aderire all'associazione unicamente in qualità di soci ordinari e sono al contempo soci ordinari della FSP.
- Se per l'ammissione a socio ordinario un'associazione affiliata fissa requisiti più severi rispetto allo standard FSP, tutti i soci dell'associazione che soddisfano tale standard diventano membri ordinari della FSP.
- Le associazioni affiliate possono creare una categoria distinta per i soci che non soddisfano lo standard FSP; tale categoria permette loro di godere degli stessi diritti dei soci ordinari.
- I motivi riportati all'art. 7 dello Statuto della FSP devono figurare come motivi di perdita della qualità di socio anche nello statuto delle associazioni affiliate.
- I soci esclusi dalla FSP devono essere esclusi anche dalla rispettiva associazione affiliata.
- In vista dell'Assemblea dei delegati possono essere eletti delegati e delegati supplenti dell'associazione affiliata solo soci della FSP.
- L'associazione affiliata non è responsabile degli obblighi assunti dalla FSP; viceversa quest'ultima non è responsabile degli obblighi assunti dall'associazione affiliata.
- L'associazione affiliata comunica tempestivamente alla FSP i cambiamenti relativi ai soci e agli organi direttivi nonché le modifiche statutarie.
- L'associazione affiliata consulta la FSP per qualsiasi attività che concerne direttamente la federazione. Questa regola si applica anche ai progetti di portata sovra-regionale e a tutti gli interventi e iniziative volti a tutelare gli interessi a livello nazionale.
- La FSP funge da mediatore per i conflitti tra associazioni affiliate.

2.5. Esclusione di un'associazione affiliata

Se viola ripetutamente le disposizioni statutarie della FSP, un'associazione affiliata può venir esclusa dall'Assemblea dei delegati su richiesta del Comitato direttivo.

3. Assemblea plenaria (art. 15 dello Statuto)

3.1. Premessa

La votazione plenaria permette ai soci aventi diritto di voto di pronunciarsi in forma scritta su uno o più oggetti.

3.2. Regolamento dell'assemblea plenaria

Le firme dei soci che richiedono la votazione plenaria devono essere inoltrate al Comitato direttivo entro 60 giorni dalla pubblicazione della decisione contestata. Trascorso tale termine, la richiesta di votazione plenaria decade e la decisione contestata entra in vigore.

I bollettini di voto vanno inviati ai soci ordinari nei 20 giorni successivi al deposito delle firme.

Entro un periodo supplementare di 20 giorni, i bollettini compilati devono essere rispediti al notaio incaricato dello spoglio. I bollettini inviati in ritardo non sono validi.

Al più tardi 10 giorni dopo la scadenza del termine di invio, il notaio constata la validità dei bollettini inoltrati, procede allo spoglio e comunica il risultato delle operazioni di voto.

Se l'assemblea plenaria vota contemporaneamente su uno o più controprogetti, è possibile votare più volte «sì». In tal caso il bollettino di voto deve comportare una domanda sussidiaria. La domanda sussidiaria permette di dare la preferenza, a maggioranza relativa, al tema in votazione o a un controprogetto, qualora più varianti ottengano la maggioranza assoluta.

Il risultato della votazione plenaria è pubblicato immediatamente nell'area riservata ai soci del sito della FSP.

4. Assemblea dei delegati (artt. 16-21 dello Statuto)

4.1. Premessa

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della FSP. È composta dai delegati delle associazioni affiliate. I suoi compiti e competenze sono disciplinati dall'art. 17 dello Statuto.

4.2. Pubblicazione del verbale

Il verbale dell'Assemblea dei delegati è pubblicato nelle tre lingue ufficiali svizzere entro otto settimane nell'area riservata ai soci del sito della FSP.

5. Conferenza presidenziale (artt. 22-27 dello Statuto)

5.1. Premessa

La Conferenza presidenziale funge da anello di congiunzione tra le associazioni affiliate e la FSP. I suoi compiti e competenze sono disciplinati dall'art. 23 dello Statuto.

5.2. Rappresentanza delle associazioni affiliate

Le associazioni affiliate sono rappresentate alla Conferenza presidenziale dal presidente o dal suo facente funzione (art. 22.2a dello Statuto). Possono essere rappresentate unicamente da membri ordinari della FSP.

5.3. Deliberazioni

In linea di massima, le decisioni della Conferenza presidenziale sono adottate consensualmente.

Le deliberazioni della Conferenza non sono pubbliche.

6. Comitato direttivo (artt. 28-30 dello Statuto)

6.1. Premessa

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo e strategico di gestione della FSP. I suoi compiti e competenze sono disciplinati dall'art. 29 dello Statuto.

6.2. Requisiti per l'ammissione al Comitato direttivo

Per l'elezione dei membri del Comitato direttivo vanno rispettati i seguenti criteri:

- I membri devono essere attivi professionalmente.
- Nel caso ideale, vantano un'esperienza manageriale.
- Hanno al loro attivo un'esperienza negoziale e possono comunicare con facilità anche davanti a un pubblico numeroso.
- Padroneggiano il tedesco, il francese o l'italiano e hanno buone conoscenze di almeno un'altra lingua nazionale.

- Dispongono del tempo necessario per assolvere i compiti di loro pertinenza.
- Sono moralmente irreprensibili (presentazione obbligatoria dell'estratto del casellario giudiziale).

Sono inoltre auspiccate le seguenti competenze e qualità:

- interesse e motivazione ad impegnarsi a favore della FSP, dei suoi obiettivi e delle sue rivendicazioni politiche;
- buona rete di contatti (nel settore della psicologia in generale, uffici federali, mondo politico, media);
- consapevolezza del fatto che un membro del Comitato direttivo rappresenta la FSP e non un'associazione affiliata o un gruppo di interesse;
- competenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti specifici;
- conoscenza delle particolari modalità di direzione e gestione che caratterizzano le associazioni non profit;
- spirito d'iniziativa e capacità di lavorare in gruppo;
- disponibilità a rispettare il principio di collegialità.

6.3. Elezioni e dimissioni dal Comitato direttivo

Le elezioni generali del Comitato direttivo si svolgono ogni quattro anni in occasione dell'Assemblea dei delegati. Il mandato del Comitato neoeletto inizia il 1° luglio successivo.

Ogni membro è eletto individualmente secondo l'ordine di anzianità di carica. Se più membri vantano la stessa anzianità di carica, si applica l'ordine alfabetico.

Il Comitato può far iscrivere all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea dei delegati elezioni suppletive. Se il numero dei membri del Comitato scende al di sotto della soglia minima stabilita all'art. 28 cpv. 2 dello Statuto, occorre tassativamente programmare elezioni suppletive durante l'Assemblea dei delegati successiva. Prima del voto, i candidati possono partecipare alle sedute del Comitato direttivo con voce consultiva. Le spese sostenute sono rimborsate sulla base del regolamento corrispondente. I candidati non beneficiano tuttavia di un'indennità lavorativa.

La procedura e le scadenze delle elezioni sono analoghe, in linea di massima, a quelle applicate al voto in seno all'Assemblea dei delegati.

In linea di massima, i membri del Comitato direttivo si dimettono a fine mandato. Durante o al di fuori del mandato regolare, i membri del Comitato direttivo devono comunicare, possibilmente con sei mesi di anticipo, se intendono ripresentarsi o se prevedono di ritirarsi.

6.4 Compiti e competenze del Comitato direttivo

I compiti e le competenze del Comitato direttivo sono disciplinati dall'art. 29 dello Statuto. Per altri aspetti, in particolare la collaborazione con la Segreteria generale e le Commissioni, il Comitato direttivo emana un regolamento amministrativo.

6.5 Competenza di spesa

La competenza di spesa per le attività non preventivate è ripartita come segue:

Comitato direttivo: fino a un massimo di CHF 50 000 per singola spesa
fino a un massimo di CHF 100 000 all'anno

Segreteria generale: fino a un massimo di CHF 10 000 per singola spesa
fino a un massimo di CHF 20 000 all'anno

Le spese non preventivate devono essere approvate dalla Commissione della gestione (CG).

7. Commissioni dell'Assemblea dei delegati (artt. 31-33 dello Statuto)

7.1 Premessa

L'Assemblea dei delegati delega alle sue commissioni determinate funzioni giurisdizionali e di sorveglianza. Le commissioni dell'Assemblea dei delegati sono:

- a) la Commissione della gestione (art. 31)
- b) la Commissione deontologica ² (art. 32)
- c) la Commissione di ricorso (art. 33).

I compiti e le competenze delle commissioni sono stabiliti in un regolamento.

7.2. Elezione dei membri delle commissioni

I membri delle commissioni sono eletti dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni. Non vi sono restrizioni alla rielezione.

Per potersi candidare a membro di una commissione, il socio deve presentare un dossier completo con il curriculum vitae, gli attestati di qualifica professionale, una lettera di referenze e una dichiarazione su modulo standard in cui conferma di non essere mai stato condannato per aver violato il codice deontologico della FSP. Al modulo va allegato l'estratto del casellario giudiziale.

Dopo un colloquio personale con il candidato, la pertinente commissione trasmette la propria raccomandazione all'organo di elezione mettendogli a disposizione il dossier di candidatura. Prima del voto, i candidati possono partecipare alle sedute del Comitato direttivo con voce consultiva. Le spese sostenute sono rimborsate sulla base del regolamento corrispondente. I candidati non ricevono tuttavia un'indennità lavorativa.

In linea di massima, i membri del Comitato direttivo si dimettono a fine mandato. Durante o al di fuori del mandato regolare i membri devono comunicare, se possibile con sei mesi di anticipo, se intendono ripresentarsi o se prevedono di ritirarsi.

7.3. Costituzione delle commissioni

Le commissioni dell'Assemblea dei delegati si autocostruiscono. Eleggono il presidente al loro interno. Gli altri membri hanno la funzione di assessori.

Le funzioni dei membri delle commissioni e le mutazioni vengono comunicate agli organi della FSP.

7.4. Protezione dei dati

Il presidente è responsabile tra l'altro dell'osservanza delle leggi e delle regole in materia di protezione dei dati e di riservatezza.

7.5. Elezioni suppletive

Se un membro si dimette prima della fine del mandato, la commissione organizza immediatamente elezioni suppletive da tenersi in occasione dell'Assemblea dei delegati successiva.

8. Commissioni del Comitato direttivo (artt. 34-37 dello Statuto)

8.1. Premessa

Il Comitato direttivo delega alle sue commissioni determinati compiti esecutivi. Le commissioni del Comitato direttivo sono:

- a) la Commissione di ammissione (art. 34)
- b) la Commissione dei titoli di specializzazione e dei certificati (art. 35)
- c) la Commissione della formazione postgraduale e continua (art. 36)

² Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1 luglio 2010.

d) la Commissione di redazione (art. 37).

I compiti e le competenze delle commissioni sono stabiliti in un regolamento.

8.2. Elezione

I presidenti delle commissioni sono eletti dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni. Gli altri membri sono eletti dal Comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Non vi sono restrizioni alla rielezione.

8.3. Elezioni suppletive

Se un membro si dimette prima della fine del mandato, la commissione organizza immediatamente un'elezione suppletiva da tenersi in occasione dell'Assemblea dei delegati successiva o un'elezione suppletiva da parte del Comitato direttivo. Prima dell'elezione, i candidati possono partecipare alle sedute delle commissioni con voce consultiva. Le spese sostenute sono rimborsate sulla base del regolamento corrispondente. I candidati non beneficiano tuttavia di un'indennità lavorativa.

In linea di massima, i membri delle commissioni possono dimettersi a fine mandato. Durante o al di fuori del mandato regolare, i membri devono comunicare, possibilmente con sei mesi di anticipo, se intendono ripresentarsi o se prevedono di ritirarsi.

8.4. Collaborazione con il Comitato direttivo

Almeno una volta all'anno il Comitato direttivo invita i presidenti delle commissioni a partecipare a una seduta.

Le altre disposizioni sulla collaborazione tra il Comitato direttivo e le commissioni figurano nel regolamento amministrativo.

8bis. Ufficio di conciliazione (art. 37bis dello Statuto)

Il compito, l'organizzazione, la nomina e la durata di carica dell'ufficio di conciliazione e degli arbitri poggia sulle disposizioni statutarie e sul regolamento di procedura pertinenti.

9. Ufficio di revisione (art. 38 dello Statuto)

9.1. Mansioni, nomina e mandato

Le mansioni dell'ufficio di revisione, la nomina e il mandato sono disciplinati dalle normative in vigore, in particolare dal nuovo diritto in materia di revisione contabile.

10. Segreteria generale (art. 39 dello Statuto)

10.1. Premessa

La Segreteria generale funge da centro operativo della FSP.

10.2. Compiti dei collaboratori della Segreteria generale

I collaboratori della Segreteria generale supportano le commissioni dell'Assemblea dei delegati e del Comitato direttivo.

I compiti dei collaboratori della Segreteria generale sono descritti nel regolamento amministrativo.

11. Finanze (art. 40-42 dello Statuto)

11.1. Obbligo contributivo in caso di adesione, sospensione e esclusione

Se aderisce alla federazione prima del 30 giugno, il socio deve versare l'integralità del contributo associativo; se aderisce a partire dal 1° luglio versa solo la metà. Dopo il 1° novembre non sono riscossi contributi associativi.

Il contributo associativo ammonta a CHF 420.00 per i soci ordinari e a CHF 308.00 per i soci straordinari.

In caso di sospensione dell'adesione nel corso dell'anno civile, il contributo associativo è dovuto pro rata temporis.

In caso di esclusione durante l'anno civile il socio non ha alcun diritto al rimborso parziale del contributo annuale.

11.2. Riduzione del contributo

In casi motivati i soci della FSP possono chiedere una riduzione pari al massimo al 50% del contributo associativo.

Le riduzioni sono concesse globalmente per tre anni al massimo. Fanno eccezione un'incapacità lavorativa ufficialmente attestata o la cessazione dell'attività professionale a seguito di invalidità, malattia o pensionamento.

Le modalità sono disciplinate da una direttiva ad hoc.

Ultime modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati il 28 novembre 2008 ed entra in vigore il 1° gennaio 2009. (Stato 1° luglio 2011).